

N. di Repertorio del

**CONCESSIONE DI ANNI NOVE, A FAVORE DI _____,
DELL'AREA SITA IN _____ PER LO SVILUPPO
DELL'INFRASTRUTTURA PER LA RICARICA ELETTRICA VELOCE DI
VEICOLI TIPOLOGIA HPC – HIGH POWER CHARGER.**

Il COMUNE DI VENEZIA, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti San Marco n. 4136, Codice Fiscale e Partita Iva 00339370272, rappresentato dal Dirigente del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Area Economia e Finanza, arch. Luca Barison, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, giusto incarico del 23/12/2020 PG 577989.

Premesso che:

- la Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*" ha introdotto norme per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 contiene i requisiti che devono essere obbligatoriamente rispettati per lo sviluppo dell'infrastruttura a servizio dei combustibili alternativi (tra i quali l'elettrico è al primo posto);
- il Decreto Legislativo n. 257/2016 recepisce la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, con l'obiettivo di raggiungere l'interoperabilità dei sistemi di ricarica su tutto il territorio dell'Unione Europea;

- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., all'art. 57 prevede che:
 - comma 2, la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (IDR) può avvenire:
 - a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
 - b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
 - c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
 - d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
 - comma 2-bis, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto previsto dal Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, è da considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica;
 - comma 6, i comuni, con propri provvedimenti adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, disciplinino l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti;
 - comma 8, prevede che nel caso in cui un comune non abbia provveduto alla pianificazione, un soggetto pubblico o privato possa richiedere all'Amministrazione l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 2 della Legge n. 120/2020;

- comma 9, *"I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico"*;
- comma 14-bis, *"ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, omissis....."*;

Considerato che:

- rientra tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale garantire sempre maggiori servizi al cittadino valorizzando l'aspetto ambientale e di vivibilità degli spazi pubblici, sfruttando le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile;
- l'Amministrazione Comunale intraprende iniziative volte ad incentivare le collaborazioni con i soggetti privati qualificati per realizzare interventi che mirino al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 4 novembre 2019 ha approvato la Documentazione Preliminare funzionale alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) della Città di Venezia, tra le cui misure strategiche viene previsto di ampliare l'offerta di servizi di mobilità comprese quelle che favoriscono un parco auto e barche (pubbliche e private) meno inquinanti;
- in considerazione della riscontrata esigenza di garantire un'efficiente distribuzione territoriale di postazioni di ricarica elettrica, l'Amministrazione comunale intende promuovere, analogamente a quanto attuato con l'infrastruttura ordinaria a distribuzione di potenza a 22KW, la realizzazione di una rete di ricarica elettrica del tipo HPC (High Power Charger - ricarica ad alta potenza), affinché entro l'anno 2024 sia attivo tale servizio e venga completata la pianificazione generale relativa;
- al fine di operare in un'ottica di efficienza amministrativa, favorendo al contempo la massima apertura al mercato, si ritiene necessario procedere ad una comparazione tra offerte pervenienti da tutti gli operatori economici del settore interessati, garantendo così la competitività e la ricerca di soluzioni tecniche di massima qualità.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 4 maggio 2023, che detta gli *"indirizzi per la manifestazione di interesse relativi allo sviluppo dell'infrastruttura per la ricarica elettrica veloce dei veicoli tipologia HPC (High Power Charger) nel territorio comunale, ai sensi del comma 8, art. 57, Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii."*

Visto il Regolamento per la Gestione dei Beni Immobili del Comune di Venezia.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.i.

In esecuzione alla determina dirigenziale n.

C o n c e d e

a _____, con sede legale in _____, CF/PI _____, nel prosieguo indicata come *concessionaria*, rappresentata da _____, che interviene nel presente atto in qualità di _____, l'area di proprietà comunale, sita in _____, identificata al _____, come meglio individuata nell'allegato elaborato grafico, che forma parte sostanziale e integrante del presente atto, alle condizioni e modalità esposte nel presente disciplinare di concessione.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento concessorio, a tutti gli effetti di legge, la concessionaria viene immessa nel possesso del bene concesso in uso e ne assume la custodia.

Art. 1 – Rinvio alle premesse

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Uso dei beni

Lo spazio viene concesso per essere destinato a stazione di ricarica elettrica veloce per veicoli elettrici tipologia HPC (High Power Charger).

Ogni altra destinazione diversa dall'uso succitato è causa di decadenza.

Art. 3 – Durata

La concessione del bene ha durata di anni 9 (nove), a decorrere dalla sottoscrizione della presente concessione, venendo di fatto e di diritto a scadere senza necessità di invio della disdetta o di qualsiasi altro atto.

E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 - Obblighi a carico della concessionaria diretti all'utilizzo degli spazi

La concessionaria è tenuta a:

1. acquisire eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'area concessa, se dovute;

2. assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa e imposta relativa alla realizzazione della stazione HPC;
2. assumere a proprio carico tutti i costi relativi alla stazione HPC;
3. corrispondere il canone concessorio alle scadenze stabilite (eventuale);
4. occuparsi della manutenzione della stazione di ricarica HPC al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della concessione;
5. provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale del sito destinato alla ricarica dei veicoli tipologia HPC e a mantenerla per l'intera durata del protocollo, intervenendo anche su richiesta del Comune in modo sollecito;
6. assumere a proprio carico tutte le spese di manutenzione ordinaria dell'area, di pulizia, di custodia e ogni altro onere relativo all'area concessa;
7. assumere a proprio carico i costi della riparazione di eventuali danni causati all'area utilizzata, durante il periodo o in conseguenza dell'uso dello spazio;
8. garantire l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione Comunale per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
9. rimuovere la Stazione HPC, le cabine di consegna e trasformazione, ripristinando lo stato dei luoghi, nel caso in cui riceva una richiesta scritta da parte del Comune di Venezia, adeguatamente giustificata da imposizione di legge o da disposizioni della Pubblica Autorità;
10. rifondere il Comune di ogni eventuale spesa dovesse essere effettuata dal Comune medesimo a garanzia della pubblica sicurezza del sito, in caso di inerzia della parte attuatrice.

Art. 5- Divieti

E' fatto espresso divieto alla concessionaria di:

1. sub-concedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, e/o anche in via occasionale, l'area concessa;
2. variare, in tutto o in parte, la destinazione d'uso dell'area concessa;

3. apportare variazioni, innovazioni, eliminazioni o addizioni su qualsiasi parte dell'area stessa, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. utilizzare l'area concessa per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale, per attività contrarie al buon costume, al pubblico decoro ed alla pubblica sicurezza.

Art. 6 - Recesso della concessionaria

La concessionaria ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente concessione, da comunicarsi con un preavviso di sei mesi, a mezzo PEC.

La concessionaria si impegna a riconsegnare il sito nello stato di fatto in cui è stato consegnato dal Comune, salvo il normale deperimento d'uso. A tal fine, la concessionaria si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, le stazioni HPC e le cabine di consegna e trasformazione nonché a ripristinare lo stato originario dei luoghi, entro sei mesi dalla data della comunicazione del recesso all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Canone concessorio (eventuale)

Il canone concessorio per l'uso dei suddetti spazi è stabilito in _____ annui, da corrispondere in due rate anticipate, entro il trentuno dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

Art. 8– Aggiornamenti (eventuale)

Il canone concessorio indicato al precedente art. 7 viene annualmente aggiornato dall'inizio della seconda annualità nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati riferito al mese di ottobre dell'anno precedente.

Art. 9 – Versamenti (eventuale)

I versamenti sono effettuati a mezzo bonifico bancario presso il Tesoriere Comunale: Intesa San Paolo, Codice IBAN: IT07Z0306902126100000046021, specificando nella causale la dicitura che verrà comunicata con apposita nota contabile dal Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili.

In caso di omesso o ritardato pagamento del canone e delle spese alla scadenza indicata, il Comune costituirà automaticamente in mora la concessionaria in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente contratto a seguito della decadenza dalla concessione, a danno e spese della concessionaria.

Art. 10 - Responsabilità civile

La concessionaria solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno che possa essere arrecato, per propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, all'area oggetto di concessione nonché a persone e/o a cose di terzi. La concessionaria altresì risponde per i danni tutti a norma delle disposizioni del Codice Civile.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto è consegnata al Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili, copia della polizza assicurativa RC.

Il Comune di Venezia non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà della concessionaria presenti nell'area.

Art. 11 – Manutenzioni

Sono a carico della concessionaria tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (Testo Unico dell'Edilizia 06/06/2001, n. 380), nonché ogni intervento necessario ad adeguare l'area all'uso di cui all'articolo 2 del presente disciplinare di concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre alla concessionaria l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, indicando un termine per adempiervi.

Il Comune di Venezia effettua periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione ordinaria dell'area assegnata.

Sono a carico della concessionaria le spese di straordinaria manutenzione derivanti dall'omessa effettuazione delle manutenzioni ordinarie di cui in precedenza.

E' fatto esplicito divieto alla concessionaria di eseguire interventi di straordinaria manutenzione o modifiche senza il preventivo consenso scritto del Comune di Venezia – Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili.

Art. 12 - Restituzione del bene

La concessionaria si impegna a restituire, alla scadenza della concessione, l'area nello stato di fatto in cui è stata consegnata dal Comune, salvo il normale deperimento d'uso. A tal fine, la concessionaria si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, le stazioni HPC e le cabine di consegna e trasformazione ed a ripristinare lo stato originario dell'area, entro sei mesi dalla scadenza della presente concessione.

Art. 13 – Controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualunque momento e senza necessità di preavviso, di ispezionare o far ispezionare l'area concessa in uso tramite i competenti uffici, sia controlli tecnici sull'area concessa che sulla conformità dell'utilizzo, con riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella concessione.

Art. 14 – Decadenza e Revoca

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dalla presente concessione qualora ravvisasse un uso del bene concesso incompatibile con la sua destinazione o un uso diverso dalle ragioni a base della concessione stessa o in caso di inosservanza degli obblighi che la concessionaria si assume mediante la sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, con espresso riferimento agli articoli 5 e 6. In particolare:

- cessazione dell'attività svolta dalla concessionaria per qualsiasi causa o motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel presente disciplinare di concessione;
- sub-concessione dell'area;

- grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale, determinato dalla concessionaria, fatto salvo il diritto del Comune di Venezia al risarcimento dei danni subiti;
- destinazione dell'area ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- qualora siano adottati provvedimenti dai quali derivi il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione a carico della concessionaria;
- altri gravi inadempimenti da parte della concessionaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione con preavviso non inferiore a mesi 6 (sei), nei limiti di quanto previsto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, con obbligo per il concessionario di sgomberare l'area oggetto di concessione. In tal caso, il Comune potrà indicare alla concessionaria una superficie alternativa per la rilocalizzazione delle stazioni di ricarica elettrica HPC, che garantisca la stessa qualità del servizio.

Art. 15 – Domicilio

A tutti gli effetti della presente concessione la concessionaria dichiara di essere domiciliata in _____ e che gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare ogni comunicazione sono: _____.

In caso di variazioni del domicilio dichiarato la concessionaria da notizia al Comune di Venezia – Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili PEC da trasmettersi all'indirizzo: patrimonio@pec.comune.venezia.it.

Art. 16 - Registrazione e oneri vari

Sono a carico della concessionaria tutte le spese amministrative riferite alla presente concessione.

Copia dell'atto di concessione viene consegnata al concessionario ad avvenuta registrazione.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto espressamente non contemplato nel presente disciplinare di concessione si rimanda alle vigenti disposizioni normative in materia di concessioni, nonché al Regolamento per la Gestione dei beni immobili del Comune di Venezia.

Art. 18 - Controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l’adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

L’Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Con la sottoscrizione del presente contratto la concessionaria acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it .

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Venezia,

il Dirigente del Settore Conservazione e Valorizzazione dei Beni Immobili

Arch. Luca Barison

Per _____

Venezia,

Allegati: Planimetria locali e Progetto